

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 154-8941 del 19/3/2014 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco in Comune di Feletto ad uso agricolo (Cod. pratica 316R5095).

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 154-8941 del 19/3/2014; Codice Univoco: TO-A-10483

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Ovest Torrente Orco, C.F. n. 95015430010 con sede legale in Rivarolo, Corso Indipendenza 50/C, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Orco nel territorio del Comune di Feletto già assentita con D.G.C. n. 29176 del 2.10.1959, in misura di litri/sec litri/sec massimi 45 e medi 25 nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 settembre per irrigare ettari 46.17.00 nel comune di Feletto;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 19/3/2014

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 4000 l/s (DMV base) che potrà essere incrementato a seguito della definizione dei fattori correttivi ambientali (Q, N) temporaneamente posti uguale a 1 e del fattore di modulazione temporale. Nel periodo di magra estiva debitamente documentato e nel periodo di massima idroesigenza (15 maggio – 31 agosto), nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", il DMV non potrà essere inferiore a quello attuato dalla derivazione della Bealera Abbaziale, in capo al medesimo consorzio. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e

applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"